

**ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI: Comune e Provincia - Ordinanze contingibili ed urgenti ex artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 - Per la rimozione di un manufatto in eternit - Nel caso di sottoscrizione apposta da un funzionario comunale - Illegittimità, per vizio di incompetenza.**

**Tar Calabria - Catanzaro, Sez. I, 10 luglio 2023, n. 1005**

*“[...] la determinazione avversata, priva di riferimenti normativi, prospettando il “rischio per la salute pubblica” in correlazione alla dispersione delle fibre di amianto, è riconducibile nell’art. 54, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000, a mente del quale “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [, anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. ...”;*

*– la qualificazione del provvedimento in termini di ordinanza contingibile e urgente postula l’integrazione del vizio di incompetenza, risultando la statuizione adottata non dal Sindaco, per come prescritto dalla richiamata disposizione, ma da un funzionario dell’Ente [...]”.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Premesso che:

– il ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la nota prot. n. 7208 nota 12.04.2023, a firma del responsabile del Servizio Manutenzione dell’Area Ambiente e Territorio del Comune di Trebisacce, con la quale gli è stato intimato “... in qualità di erede della Sig.ra Ruggio Carmelina, comproprietaria dell’immobile sito in Piazza della Repubblica, in catasto al foglio 33, p.lla 208, l’immediata messa in sicurezza del tubo di eternit a propria cura e spese ai sensi del DM 06/09/1994,... di comunicare al Comune i provvedimenti adottati per la messa in sicurezza e/o l’eventuale rimozione dello stesso, suffragato dagli attestati di ditte autorizzate al trattamento- rimozione di materiali edili contenenti fibre di amianto”;

– di tale provvedimento il deducente ne prospetta l’illegittimità per violazione dell’art. 50 D. Lgs. n. 267/2000, vizio di incompetenza, vizio eccesso di potere, violazione dell’art. 12, comma 3, L. n. 257/1992, del D.M. 6.09.1994, dell’art. 107 D. Lgs. n. 267/2000, della L. n. 241/1990, 192 D. Lgs. n. 152/2006, difetto di motivazione;

Premesso altresì che:

– non si è costituito in giudizio il Comune di Trebisacce;

Considerato che:

– si palesa fondata e assorbente la censura con cui l'esponente lamenta il vizio di incompetenza per violazione dell'art. 50 D. Lgs. n. 267/2000;

– la determinazione avversata, priva di riferimenti normativi, prospettando il “*rischio per la salute pubblica*” in correlazione alla dispersione delle fibre di amianto, è riconducibile nell'art. 54, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000, a mente del quale “*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [, anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. ...*”;

– la qualificazione del provvedimento in termini di ordinanza contingibile e urgente postula l'integrazione del vizio di incompetenza, risultando la statuizione adottata non dal Sindaco, per come prescritto dalla richiamata disposizione, ma da un funzionario dell'Ente;

Ritenuto che:

– sussistendo i presupposti per una sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., il ricorso è accolto e a ciò consegue l'annullamento del provvedimento impugnato.

– le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Comune di Trebisacce al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore

Simona Saracino, Referendario

IL SEGRETARIO